



CODICE CIVILE

Art. 272 c.c.

Dichiarazione giudiziale di maternità

La maternita' puo' essere dichiarata giudizialmente anche fuori dei casi previsti dall'art. 269.

Essa e' dimostrata provando l'identita' di colui che si pretende essere il figlio e colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume esserne la madre.

L'azione puo' essere proposta dal figlio e, dopo la morte di lui, dai suoi discendenti legittimi, se egli e' morto in eta' minore o prima di cinque anni dal raggiungimento della maggiore eta'.

L'azione e' imprescrittibile riguardo al figlio.

Versione in vigore dal 4 aprile 1942 secondo Normattiva, non più in vigore dal 20 settembre 1975 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice civile
Estremi	Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262
Libro	Primo — Delle persone e della famiglia
Titolo	VII — Dello stato di figlio
Capo	V — Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-civile/art-272-dichiarazione-giudiziale-di-maternita/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it